



# Nuova direttiva copyright. Il Parlamento Europeo approva la proposta di riforma con modifiche controverse

📅 14/09/2018

📌 IT&TMT, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONNETTIVITÀ

Roberto A. Jacchia  
Davide Scavuzzo

**I**l 12 settembre 2018 il Parlamento Europeo in seduta plenaria ha adottato la sua posizione in merito alla proposta di Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, presentata dalla Commissione europea nel settembre 2016<sup>1</sup>.

La proposta di Direttiva presentata dalla Commissione mira ad adattare gli obiettivi e i principi stabiliti dalla normativa europea in materia di diritto d'autore all'evoluzione tecnologica e

digitale, che ha cambiato il modo in cui le opere ed il materiale protetto vengono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati. Secondo la Commissione, era necessario un intervento a livello europeo per evitare una frammentazione del mercato interno, affrontando, tra l'altro, le questioni connesse alla territorialità del diritto d'autore. A tal riguardo, già nella Strategia per il

---

<sup>1</sup> Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, 14.09.2016, COM(2016) 593 final. Disponibile al seguente [LINK](#).



Mercato Unico Digitale del maggio 2015<sup>2</sup> la Commissione aveva individuato la necessità di una disciplina moderna che garantisse un migliore accesso ai contenuti digitali in Europa. Nel dicembre 2015, inoltre, la Commissione aveva delineato delle azioni mirate per il raggiungimento di tali obiettivi<sup>3</sup>, tra cui rientra la proposta di Direttiva presentata a settembre 2016.

La proposta della Commissione introduce delle nuove disposizioni che consentono l'utilizzo digitale di opere e altri materiali per attività didattiche da parte di istituti educativi e di ricerca, rendendo più facile per i ricercatori in tutta l'Unione l'uso delle tecnologie di *text and data mining*<sup>4</sup> (TDM) per l'analisi di grandi insiemi di dati. Inoltre, è prevista un'ulteriore eccezione che permetterà alle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale di uno Stato Membro, di preservare le opere in formato digitale.

Il progetto della Commissione mira altresì a garantire che gli autori e i titolari di diritti ricevano una quota equa del valore generato dall'utilizzo delle loro opere e di altro materiale, attraverso misure volte a migliorare la loro posizione all'atto della negoziazione della remunerazione per lo sfruttamento dei contenuti di loro proprietà da parte di servizi *online* che danno accesso a contenuti caricati dagli utenti. La proposta prevede inoltre, per gli editori di giornali, l'introduzione di un nuovo diritto mirante a facilitare la concessione di licenze *online* per le pubblicazioni, al fine di assicurare il recupero degli investimenti.

Il 29 giugno 2018 la Commissione giuridica (JURI) del Parlamento Europeo

aveva adottato il progetto di risoluzione legislativa sulla proposta di Direttiva della Commissione<sup>5</sup>. Tuttavia, il 5 luglio 2018, la proposta di direttiva modificata dalla Commissione giuridica era stata respinta dal Parlamento in seduta plenaria, a seguito di forti critiche sorte in particolare su due disposizioni, ossia gli articoli 11 e 13 della proposta.

L'articolo 11, intitolato "*Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale*", prevedeva al paragrafo 1 modificato che "... *Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione...*".

Il successivo articolo 12, rubricato "*Richieste di equo compenso*", nella versione emendata disponeva che "... *Gli Stati membri con sistemi di ripartizione del compenso tra autori ed editori per le eccezioni e le limitazioni possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza, a condizione che prima del 12 novembre 2015 nello Stato membro interessato fosse operativo un sistema equivalente di ripartizione del compenso...*".

---

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, 06.05.2015, COM(2015) 192 final. Disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore, 09.12.2015, COM(2015) 626 final. Disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>4</sup> *Text and data mining (TDM) is an important technique for analysing and extracting new insights and knowledge from the exponentially increasing store of digital data ('Big Data')*, per maggiori approfondimenti si veda il seguente [LINK](#).

<sup>5</sup> Si veda il seguente [LINK](#).

Infine, l'articolo 13, che regola l'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, statuiva al paragrafo 1 modificato che "... 1. Senza pregiudizio dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e concludono accordi di licenza equi e appropriati con i titolari dei diritti, salvo se il titolare del diritto non intenda concedere una licenza o se non siano reperibili licenze. Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti dei loro servizi conformemente alle condizioni enunciate nell'accordo di licenza, purché detti utenti non perseguano scopi commerciali o non siano il titolare dei diritti o il suo rappresentante. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo -1 adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure adeguate e proporzionate miranti a garantire il funzionamento degli accordi di licenza con essi eventualmente conclusi per l'uso delle loro opere o di altro materiale su tali servizi...".

Secondo i critici della proposta, un controllo preventivo per identificare il materiale protetto da *copyright* per impedirne la pubblicazione o consentirne la pubblicazione con pubblicità in modo da condividere i ricavi con il proprietario del diritto d'autore sarebbe contrario ai principi di apertura e libera circolazione delle informazioni su internet. L'enciclopedia online *Wikipedia* si era apertamente espressa contro l'approvazione della direttiva, affermando che: "... L'articolo 11 ... obbliga le

*piattaforme online che pubblicano link o snippet<sup>6</sup> a pubblicazioni di carattere giornalistico a munirsi preventivamente di una licenza rilasciata dal detentore dei diritti. In virtù del successivo articolo 12, il detentore può quindi "reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera", simile alla link tax spagnola<sup>7</sup>...*".

Alcuni hanno tuttavia sottolineato come l'emendamento 61 del Parlamento che avrebbe introdotto il punto 4 ter al primo paragrafo dell'articolo 2 della proposta di direttiva avrebbe superato molte delle obiezioni sollevate dai critici<sup>8</sup>. Tale nuovo punto prevedeva quanto segue: "... «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online»: [è] un prestatore di servizi della società dell'informazione che persegue, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare e dare pubblico accesso a opere protette dal diritto d'autore o ad altro materiale protetto caricato dagli utenti, che il servizio provvede a ottimizzare. I servizi che agiscono a fini non commerciali quali le enciclopedie online e i prestatori di servizi online in cui il contenuto è caricato con l'autorizzazione di tutti i titolari di diritti interessati, come i repertori didattici o scientifici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non forniscono un accesso diretto al pubblico, le piattaforme di sviluppo di software open source e i mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva...". Tuttavia, anche nella sua versione emendata dalla Commissione giuridica del Parlamento<sup>9</sup>, il testo della proposta di direttiva

---

<sup>6</sup> Per *snippet* si intendono i frammenti di codice sorgente estratti da un programma e messi a disposizione degli utenti di internet.

<sup>7</sup> La cosiddetta *link tax* spagnola è una legge che ridefinisce il rapporto tra testate giornalistiche online e motori di ricerca e aggregatori di notizie, imponendo a quest'ultimi di pagare un compenso agli editori delle testate giornalistiche a cui indirizzano i propri servizi, anche se la notizia riporta solamente il titolo e sommario del contenuto originale.

<sup>8</sup> Si veda il seguente [LINK](#).

<sup>9</sup> Disponibile al seguente [LINK](#).

continuava ad essere considerato dai critici troppo restrittivo<sup>10</sup>.

Con la votazione del 12 settembre 2018, il Parlamento Europeo rafforza anche la proposta relativa alla responsabilità delle piattaforme di condivisione, quali *YouTube* e *Facebook*, e degli aggregatori di notizie, come *Google News*, riguardante le violazioni del diritto d'autore, imponendo loro di remunerare chi detiene i diritti sul materiale protetto da *copyright* messo a disposizione. Inoltre, la posizione del Parlamento consentirebbe ad autori e artisti di "esigere" una remunerazione supplementare da chi sfrutta le loro opere, nel caso in cui il compenso corrisposto originariamente sia considerato "sproporzionatamente" basso rispetto ai benefici che ne derivano, rafforzando la loro posizione negoziale. L'applicazione di queste disposizioni potrebbe portare con sé dei notevoli spazi di incertezza giuridica unitamente a problematiche nella determinazione della sproporzione tra compenso originario e benefici accertati *ex post*.

Il Parlamento mira anche a sostenere le *start-up* e l'innovazione, prevedendo l'esclusione dall'ambito applicativo delle nuove disposizioni delle piccole e micro imprese del *web*. Verrebbe altresì escluso dall'ambito di applicazione della normativa il caricamento di contenuti su enciclopedie *online* che non hanno fini commerciali, come *Wikipedia*, o su piattaforme per la condivisione di *software open source*.

Infine, sono introdotte disposizioni al fine di tutelare la libertà di espressione: ad esempio, non verrà soggetta ai vincoli del *copyright* la semplice condivisione di collegamenti ipertestuali (*hyperlink*) agli articoli, accompagnati da singole parole.

Con l'adozione della propria posizione, il Parlamento ha approvato il mandato per i negoziati con le altre istituzioni nell'ambito della procedura legislativa ordinaria<sup>11</sup>. Il testo con gli emendamenti approvati dal Parlamento Europeo è disponibile al seguente [LINK](#).

---

<sup>10</sup> Si veda il sito *web* della Parlamentare europea *Julia Reda* ([LINK](#)).


<sup>11</sup> Si vedano gli articoli da *69 ter* a *69 septies* del Regolamento del Parlamento Europeo.



**Roberto A. Jacchia**

**PARTNER**

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano




**Davide Scavuzzo**

**ASSOCIATE**

 d.scavuzzo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ul. Letnikovskaya, 10/2 · 115114, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com